



# **Statuto Federacciai**

31 Maggio 2016

---

## Sommario

TITOLO I .....	3
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI .....	3
Art. 1 – Costituzione e denominazione .....	3
Art. 2 - Scopi .....	3
TITOLO II.....	4
I SOCI .....	4
Art. 3 - Perimetro della rappresentanza.....	4
Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo .....	4
Art. 5 - Articolazione in Associazioni di Comparto .....	5
Art. 6 – Diritti dei soci .....	6
Art. 7 – Doveri dei soci .....	6
Art. 8 - Sanzioni .....	6
Art. 9 -Cessazione della condizione di socio .....	7
Art. 10 Contributi associativi .....	8
TITOLO III .....	8
GLI ORGANI ASSOCIATIVI .....	8
Art. 11 – Organi della Federacciai .....	8
Art. 12 Assemblea: attribuzioni .....	8
Art. 13 – Assemblea: composizione.....	9
Art. 14 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni ....	9
Art. 15 - Consiglio Generale: attribuzioni .....	10
Art. 16 - Consiglio Generale: composizione.....	11
Art. 17 - Consiglio Generale: riunioni e deliberazioni.....	11
Art. 18 – Consiglio di Presidenza: composizione e modalità di funzionamento .....	12
Art. 19 – Consiglio di Presidenza: attribuzioni.....	13
Art. 20 - Presidente .....	13
Art. 21 – Vice Presidenti.....	14
Art. 22 – Consigliere Tesoriere.....	15
Art. 23 – Probiviri e Arbitrato.....	15
Art. 24 – Collegio dei Revisori contabili .....	16
TITOLO IV .....	17
Associazioni di comparto.....	17
Art. 25 – Relazioni tra Associazioni di Comparto e Federacciai .....	17
TITOLO V .....	17
ARTICOLAZIONI INTERNE.....	17

Art. 26 - Il Direttore Generale.....	17
Art. 27 - Disposizioni generali sulle cariche – votazioni - candidature .....	17
TITOLO VI .....	18
FONDO COMUNE E BILANCI.....	18
Art. 28 – Fondo comune .....	18
Art. 29 -Esercizio sociale e bilanci .....	18
TITOLO VII.....	19
MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE.....	19
Art. 30 – Modificazioni statutarie .....	19
Art. 31 – Scioglimento di Federacciai.....	19
TITOLO VIII .....	20
NORMA DI RINVIO.....	20

# FEDERACCIAI FEDERAZIONE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE

## NUOVO STATUTO

### TITOLO 1

#### COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SCOPI

##### Art. 1 – Costituzione e denominazione

Tra le imprese esercenti, in Italia, l'industria della siderurgia primaria e secondaria, è costituita, con durata illimitata, l'associazione denominata "FEDERACCIAI - FEDERAZIONE IMPRESE SIDERURGICHE ITALIANE".

Federacciai, con sede legale in Milano, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi, assumendo così il ruolo di componente nazionale di categoria del sistema della rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

Federacciai adotta il Codice etico e dei valori associativi che costituiscono parte integrante del presente Statuto, ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla loro osservanza.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, Federacciai può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati sia in Italia che all'estero.

##### Art. 2 - Scopi

Federacciai, apolitica e senza fini di lucro, ha lo scopo di promuovere, da sola od in collaborazione con altri enti, tutte le iniziative che nel campo economico, finanziario, tecnico e scientifico, possano giovare all'industria siderurgica italiana. In particolare, Federacciai si propone di:

- a)** rappresentare le imprese associate negli enti e nelle associazioni, nazionali ed internazionali, di interesse siderurgico, salvo quanto competente, in questo campo, alle Associazioni di comparto nelle quali si articola la struttura associativa;
- b)** promuovere, tra le imprese associate e le Associazioni di comparto, consultazioni e studi per raggiungere obiettivi di carattere tecnico, economico e finanziario di interesse del settore, al fine di tutelarne l'attività industriale e promuoverne l'immagine;
- c)** curare e sviluppare i rapporti con le altre associazioni nazionali ed estere per migliorare le rispettive conoscenze e per sviluppare le possibili sinergie ai fini di una promozione, anche internazionale, del settore;
- d)** fornire ogni supporto alle aziende associate per ogni intervento anche al fine dell'applicazione di norme nazionali, internazionali e comunitarie di interesse delle aziende stesse;

- e) favorire la conoscenza e la maggior diffusione dei prodotti siderurgici italiani, facendosi anche promotrice di fiere, esposizioni e convegni, sia in Italia che all'estero, e facilitando la partecipazione ad essi delle imprese associate;
- f) operare al fine di poter costituire, in Italia, un unico livello di organizzazione e di tutela della siderurgia, associando gli interessi dei singoli comparti, ciascuno dei quali è costituito in associazione di comparto alla quale è demandata la competenza di tutti i servizi alle imprese associate che non siano curati direttamente dalla Federacciai e per tutte le materie previste in esclusiva dai rispettivi Statuti.

## TITOLO II I SOCI

### Art. 3 - Perimetro della rappresentanza

Possono aderire a Federacciai, come soci effettivi:

- a) le imprese con sede legale nel territorio nazionale che svolgono attività dirette alla produzione di beni e servizi nel settore della siderurgia primaria e secondaria, con un'organizzazione di tipo industriale e che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, nonché le imprese, sempre operanti nella siderurgia primaria e secondaria, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti o cantieri, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento confederale.
- b) I consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui alla precedente lettera a) nonché imprese artigiane e cooperative, queste previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Possono inoltre aderire a Federacciai, in qualità di soci aggregati, con modalità specifiche stabilite dal Consiglio Generale, altre realtà imprenditoriali che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata.

Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Federacciai, nel rispetto del regolamento confederale in materia.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci, come sopra descritti, vengono iscritti nel Registro delle Imprese di Federacciai e nell'analogo Registro tenuto da Confindustria, la quale certifica ufficialmente ed ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al sistema.

### Art. 4 - Ammissione e durata del rapporto associativo

La domanda d'adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente di Federacciai e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico e dei valori associativi. I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico e dei valori associativi.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto da Federacciai.

Le domande vengono approvate dal Consiglio di Presidenza, sentito il parere dell'Associazione di Comparto interessata. Qualora l'Associazione di Comparto interessata non provveda ad esprimere il suo parere, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di copia della domanda di ammissione, il parere si intenderà favorevole.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza, l'impresa può richiedere un riesame della domanda da parte del Consiglio Generale, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso con il quale non potrà essere richiesta alcuna sospensione interinale del provvedimento negativo che non ha effetto sospensivo.

All'atto dell'ammissione il socio si obbliga al pagamento a favore di Federacciai di un contributo ordinario annuale, nel rispetto del minimale annuale, specificato dal successivo art. 10 ed ad eventuali contributi speciali deliberati dall'Assemblea di Federacciai.

La Federacciai ha facoltà di promuovere procedimento giudiziario innanzi al Foro di Milano nei confronti dei soci morosi o inadempienti che restano comunque obbligati al pagamento dei contributi associativi per l'anno in corso.

L'adesione s'intende automaticamente rinnovata di biennio in biennio, qualora il socio non presenti le sue dimissioni, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese d'ammissione.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

#### Art. 5 - Articolazione in Associazioni di Comparto

La partecipazione a Federacciai comporta, automaticamente, la contemporanea iscrizione ad una o più Associazioni di comparto nelle quali si articola la struttura associativa:

- l'Associazione ITALIANA ELETTROSIDERURGIA che raggruppa ai fini degli scopi previsti nel suo Statuto le imprese che effettuano lavorazioni siderurgiche al forno elettrico;
- l'Associazione ACCIAIO e PRODOTTI PIANI e LUNGHI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, di acciaio, semilavorati e prodotti piani e lunghi in acciaio comune e speciale non legato;
- l'Associazione ACCIAI SPECIALI che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni, di prodotti e semilavorati lunghi e piani in acciaio speciale legato. E' in facoltà del Consiglio Generale di questa Associazione ammettere imprese di prima trasformazione d'acciai speciali legati;
- l'Associazione TUBI e PRIMA TRASFORMAZIONE che raggruppa imprese che effettuano lavorazioni di tubi e lavorazioni, di prodotti siderurgici derivati piani e lunghi in acciaio comune e speciale, ivi compresi i prodotti fucinati e laminati circolari.

## Art. 6 – Diritti dei soci

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere da Federacciai, dall'Associazione di Comparto di competenza e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema confederale.

Restano, invece, escluse per i soci aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Federacciai.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Federacciai e delle Associazioni di Comparto, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente statuto.

Il diritto di elettorato attivo e passivo dei soci aggregati è limitato agli organi dell'Associazione di Comparto di competenza.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione a Federacciai ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

## Art. 7 – Doveri dei soci

L'adesione a Federacciai comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, le normative e le disposizioni attuative dello stesso, i principi di generale riferimento del sistema confederale, nonché il Codice etico e dei valori associativi.

L'attività delle imprese associate deve essere esercitata secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata da Federacciai, né di alcuno dei suoi partecipanti.

Le stesse imprese, inoltre, hanno l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al sistema confederale.

In particolare il socio deve:

- partecipare attivamente alla vita associativa;
- applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato da Federacciai o dalle altre componenti del sistema confederale;
- non fare contemporaneamente parte di Associazioni aderenti ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituite per scopi analoghi;
- fornire a Federacciai, nei modi e nei tempi richiesti, i dati ed i documenti necessari all'aggiornamento del "Registro delle Imprese", o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- versare i contributi associativi, secondo le modalità ed i termini fissati da Federacciai.

Nel caso di gruppi di imprese facenti capo ad un unico organismo di controllo, sussiste per tutte le imprese del gruppo di cui all'art. 1 l'obbligo dell'adesione a Federacciai.

La Federacciai, inoltre, è impegnata a promuovere il completo inquadramento delle proprie imprese associate nelle componenti territoriali del sistema confederale, anche attraverso la stipula di convenzioni di inquadramento.

## Art. 8 - Sanzioni

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- sospensione del diritto a partecipare all'Assemblea di Federacciai e delle Associazioni di Comparto di appartenenza;
- censura dal Presidente di Federacciai, comunicata per iscritto e motivata;
- sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche in Federacciai e nelle Associazioni di Comparto;
- decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterne di Federacciai;
- sospensione dell'elettorato attivo e passivo;
- espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice etico e dei valori associativi.

L'applicazione delle predette sanzioni, che sono cumulabili, sarà graduata in proporzione alla gravità dell'inadempimento attribuito al singolo socio.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Generale.

È ammessa, in ogni caso, la possibilità di proporre ricorso ai Proviviri nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica per posta raccomandata o posta elettronica certificata del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Art. 9 -Cessazione della condizione di socio

La qualità di socio si perde per:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 4 ;
- b) per cessazione dell'attività esercitata;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 8.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma dell'articolo 4.

Con la risoluzione cessazione del rapporto associativo, il socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche sociali all'interno di Federacciai e delle sue Associazioni di Comparto e del sistema confederale.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di dimissioni entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni oltre i termini previsti dallo statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio ai sensi dell'articolo 4;
- c) nel caso di dimissioni per dissenso alle modifiche statutarie, in base al termine fissato dall'art. 30;



## Art. 10 Contributi associativi

Le imprese Associate sono tenute al versamento di un contributo che verrà determinato annualmente dall'Assemblea secondo le necessità di bilancio della Federacciai e delle Associazioni di Comparto. La riscossione di detto contributo annuo, calcolato sulla base della produzione realizzata da ciascuna azienda nell'anno precedente, avverrà attraverso il versamento di due rate pari al 45% ed al 55% dello stesso da versare rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 settembre. Il contributo dovuto da ogni impresa non può essere inferiore ad un importo minimo, proposto dal Consiglio Generale e approvato dall'Assemblea, in sede di approvazione annuale di bilancio. Fondi particolari possono essere costituiti e finanziati dalle Associazioni di Comparto o da gruppi di associati per la copertura di attività non in contrasto con gli scopi di Federacciai.

## TITOLO III

### GLI ORGANI ASSOCIATIVI

#### Art. 11 – Organi della Federacciai

Sono organi di Federacciai:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Generale;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- i Vice Presidenti;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri

#### Art. 12 Assemblea: attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) eleggere il Presidente;
- b) eleggere da diciotto a venticinque componenti elettivi del Consiglio Generale su indicazione delle Associazioni di Comparto in modo che queste ultime siano rappresentate nel Consiglio Generale proporzionalmente al peso contributivo delle singole associazioni con un minimo di due consiglieri per associazione.
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori contabili;
- d) eleggere i Probiviri;
- e) approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Presidente;
- f) eleggere i Vice Presidenti elettivi e approvare lo schema ed i contenuti delle deleghe che il Presidente intende attribuire ai Vice Presidenti elettivi, tenuto conto dei bisogni di rappresentanza delle diverse componenti associative interne e delle esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività;
- g) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività di Federacciai ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi di Federacciai stessa;
- h) approvare il bilancio consuntivo;
- i) modificare il presente Statuto;
- l) sciogliere l'Associazione e nominare uno o più liquidatori;

- m) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

All'Assemblea straordinaria competono, previo parere delle Associazioni di Comparto, l'approvazione delle modificazioni allo Statuto, lo scioglimento di una Associazione di Comparto e di Federacciai, la trasformazione o la fusione di quest'ultima.

#### Art. 13 – Assemblea: composizione

L'Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi, che può essere effettuato fino al giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di intervento nella discussione e senza diritto di voto.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata, sempreché in regola con gli obblighi di cui al primo comma, vengono calcolati e attribuiti in relazione al peso contributivo di ciascuna impresa e secondo il seguente schema:

- per un importo pari ad ogni contributo minimo annuale: un voto;
- per ogni multiplo del contributo minimo annuale o frazione di esso non inferiore alla metà: un voto.

Il numero dei voti spettanti a ciascuna impresa associata sarà annotato in un apposito registro aggiornato annualmente; di esso potranno prenderne visione solo le aziende in regola con il versamento dei contributi associativi.

Nell'inviare la convocazione l'Associazione è tenuta a comunicare all'azienda associata il numero dei voti cui ha diritto, e che sarà esercitato una volta effettuate le verifiche di cui al primo comma del presente articolo, ed a tenere a sua disposizione la documentazione relativa.

#### Art. 14 – Assemblea: riunioni, convocazione, costituzione e deliberazioni

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta l'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Presidenza o da tanti soci che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure quando ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

La richiesta di convocazione di Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano, a mezzo fax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a otto giorni.

Nell'avviso saranno indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione dovrà essere prevista entro trenta giorni dalla data della prima. Il destinatario si intende correttamente convocato con la spedizione dell'avviso.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono validamente costituite, in prima convocazione quando sia presenti, in proprio o per delega, tante imprese che dispongano almeno la metà dei voti calcolati secondo il criterio dell'art. 13.

In seconda convocazione le Assemblee sono validamente costituite quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti i soci e tuttavia, in caso di mancanza del numero legale, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo i casi previsti dal presente Statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e le sue deliberazioni vengono sintetizzate in verbali redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e da chi presiede l'Assemblea. Funge da segretario il Direttore Generale di Federacciai o, in caso di sua assenza, una persona designata dall'Assemblea.

Detti verbali rimarranno a disposizione dei soci nei periodi intercorrenti tra le varie Assemblee e saranno approvati in quella immediatamente successiva all'Assemblea corrispondente.

#### Art. 15 - Consiglio Generale: attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale:

- a) nominare la Commissione di designazione del Presidente;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice-Presidenti elettivi;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive per eventuali accordi di carattere generale o tecnico-economico;

- e) deliberare le direttive generali per il Consiglio di Presidenza e per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente statuto all'Assemblea;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) approvare il preventivo nonché il bilancio consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea nonché i rendiconti dei fondi di pertinenza delle Associazioni di Comparto, approvati dalle rispettive assemblee;
- h) adottare le sanzioni;
- i) riesaminare le domande di adesione;
- j) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- k) su proposta del Consiglio di Presidenza, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente Statuto;
- l) eleggere il Consigliere Tesoriere;
- m) determinare annualmente l'entità dei contributi (facendo se del caso ratificare la delibera dall'Assemblea annuale);
- n) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto;
- o) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la vita dell'associazione nonché deliberare sulla gestione di Federacciai per la parte non riservata alla competenza di altri organi;
- p) nominare il Direttore Generale di Federacciai stabilendo le condizioni del rapporto, delegando eventualmente all'uopo il Comitato di Presidenza

#### Art. 16 - Consiglio Generale: composizione

Sono componenti del Consiglio Generale:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti elettivi e di diritto;
- c) i rappresentanti delle imprese associate eletti dall'Assemblea;

I componenti del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. Essi sono rieleggibili con un tetto massimo di otto anni di partecipazione allo stesso titolo.

Se nel corso del biennio vengono a mancare componenti eletti dall'Assemblea, essi sono sostituiti dai primi dei non eletti e ove insufficienti, sono cooptati dai componenti residui. Qualora venissero a mancare dieci o più consiglieri elettivi, quelli rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Generale.

#### Art. 17 - Consiglio Generale: riunioni e deliberazioni

Il Consiglio Generale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta lo ritenga necessario il Presidente o sia richiesto da almeno un quarto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

Il destinatario si intende correttamente convocato con la spedizione dell'avviso.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anziano.

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza personale della maggioranza dei membri in carica.

Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e dei voti rappresentati, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In questioni di carattere generale, che assumano particolare rilievo per le Associazioni di comparto e su segnalazione di queste ultime, le deliberazioni del Consiglio Generale di Federacciai saranno prese a maggioranza di due terzi, previa deliberazione, a carattere consultivo, dei Consigli Direttivi delle Associazioni di Comparto.

Il Presidente può altresì estendere l'invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale in relazione al contributo degli stessi per gli argomenti da trattare.

I verbali delle riunioni del Consiglio Generale sono inviati ai Membri del Consiglio Generale in tempo utile per l'approvazione nella seduta immediatamente successiva alla riunione corrispondente.

Sono invitati permanenti di diritto: i revisori contabili, i Probiviri e tutti i Past President, ma il diritto di voto spetta solo all'ultimo Past President, a condizione che per la durata del suo mandato questi continui ad essere espressione di imprese regolarmente associate e non ricopra altresì incarichi politici anche non elettivi.

#### Art. 18 – Consiglio di Presidenza: composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti eletti dall'Assemblea;
- c) dai Vice Presidenti-Presidenti delle Associazioni di Comparto;
- d) dal Consigliere Tesoriere.

Il Consigliere Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

L'ultimo Past President è invitato permanente di diritto

Nel caso vengano a mancare durante il biennio in carica uno o più dei Vice Presidenti di cui al punto b) essi sono sostituiti dal Consiglio Generale. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza normale del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno sei volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato a mezzo fax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a non meno di tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Il destinatario si intende correttamente convocato con la spedizione dell'avviso.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

I lavori e le deliberazioni del Consiglio di Presidenza constano da verbali redatti dal Segretario e sottoscritti da questi e da chi presiede. Funge da segretario il Direttore Generale di Federacciai o, in sua assenza, altra persona designata dal Consiglio di Presidenza stesso.

I verbali delle riunioni sono inviati ai Membri del Consiglio di Presidenza in tempo utile per l'approvazione nella seduta immediatamente successiva alla riunione corrispondente.

#### Art. 19 – Consiglio di Presidenza: attribuzioni

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine di Federacciai e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività di Federacciai nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sull'accoglimento delle domande di adesione;
- e) costituire e sciogliere Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici per determinati scopi e lavori;
- f) eleggere, revocare e designare i rappresentanti esterni di Federacciai;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e predisporre il preventivo ed i bilanci consuntivi ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, cui deve riferire nella sua prima riunione;
- i) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento di Federacciai;
- j) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;

#### Art. 20 - Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Collegio dei Probiviri, integrato dai Past President sottopone al Consiglio generale cinque nominativi presi dall'elenco degli imprenditori associati in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Tra questi, il

Consiglio Generale sorteggia i 3 nominativi che formeranno la Commissione di designazione .

La Commissione ha il compito di esperire in via riservata e comunque in un arco temporale compreso tra due mesi ed un mese prima della prevista elezione, la più ampia consultazione degli associati, anche in più di una fase, allo scopo di raccogliere proposte atte ad individuare uno o più candidati, che riscuotano il consenso della base. Detta consultazione, che a insindacabile discrezione della Commissione di designazione può svolgersi anche in più intervalli, deve avvenire solo presso la sede di Federacciai. L'invito a prendervi parte può essere comunicato tramite lettere riservate o messaggi di posta elettronica ad indirizzi riservati mentre è escluso il ricorso al fax. Durante le consultazioni è ammesso l'uso di sistemi di videoconferenza, audio conferenza e simili

La Commissione sottopone al Consiglio Generale le indicazioni emerse dalla consultazione contenute in una relazione finale e devono comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale stesso quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto dal 20% dei voti assembleari. Il numero massimo di candidature sottoponibili al Consiglio è di tre

Sulla base della relazione della Commissione il Consiglio Generale, mediante votazione a scrutinio segreto, individua a maggioranza il nome del candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

Nel caso di candidato unico, la procedura di designazione va ripetuta, qualora il candidato non raggiunga la maggioranza nella prima votazione. Nel caso di due o più candidati si ripete la votazione nella stessa riunione entro il termine fissato dal Presidente per la chiusura dei lavori o, su decisione del Presidente stesso, in altra da convocare in via d'urgenza. In caso di parità di voto tra i candidati, si procede al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per tre volte in altre riunioni. Qualora le candidature, dopo il terzo ballottaggio, continuino a registrare parità di voti, allora si intenderanno decadute, con obbligo di riattivazione della procedura di consultazione della Commissione di designazione. Alla fine, in Assemblea dovrà comunque essere portata una sola candidatura.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari ed è rieleggibile. Non può però durare in carica per oltre due bienni consecutivi.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di Federacciai di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende, coordina e controlla l'attività del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale a membri dei quali può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente anziano.

Venendo a mancare il Presidente, rispettando le procedure di cui sopra, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 21 – Vice Presidenti

Nella realizzazione del programma biennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti elettivi da un minimo di quattro fino ad un massimo di sette.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta al Consiglio Generale gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività e propone i nomi dei Vice Presidenti elettivi da eleggere a cura dell'Assemblea.

L'Assemblea vota il programma.

Le deleghe conferite dal Consiglio Generale ai sensi del comma precedente potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

I Vice Presidenti elettivi durano in carica un biennio. Essi sono rieleggibili per non più di due bienni oltre a quello della prima elezione.

Nel caso che vengano a mancare durante il biennio di carica, essi sono sostituiti, su proposta del Presidente, dal Consiglio Generale e rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente. In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

I Presidenti delle Associazioni di Comparto di cui all'art. 5 sono di diritto Vice Presidenti di Federacciai.

#### Art. 22 – Consigliere Tesoriere

Il Consigliere tesoriere sovrintende all'amministrazione di Federacciai e riporta al Presidente e al Consiglio di Presidenza.  
Dura in carica un biennio ed è rieleggibile.

#### Art. 23 – Probiviri e Arbitrato

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente), elegge, a scrutinio segreto, sei Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati consecutivi.

Ciascun socio, può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidati soggetti che non abbiano diretta responsabilità d'impresa. A tal proposito, la carica di Probiviro è incompatibile con la carica di presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata o di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna a Federacciai o di particolare responsabilità rivestite dal candidato ed è rifiutabile solo per gravi motivi personali.

Sono deferite ai Probiviri, anche ad istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie a carattere non economico, tra gli associati e Federacciai e/o una delle sue Associazioni di Comparto, comunque nascenti dal rapporto associativo e che non si siano potute risolvere bonariamente.



All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 di essi che si costituiscono in Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. L'eventuale appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti componenti del Collegio dei riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Le regole di attivazione e di svolgimento del procedimento dinanzi ai Probiviri sono contenute nel Regolamento Interno di Federacciai, elaborato in questa parte nel rispetto delle regole contenute nel Regolamento di Attuazione dello Statuto di Confindustria, in quanto applicabili, e del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.

La risoluzione delle controversie a carattere economico aventi ad oggetto i contributi associativi o altri contributi, comunque denominati, deliberati dagli organi di Federacciai, insorte tra questa e i propri associati o le sue Componenti associate è devoluta alla cognizione di un arbitro unico scelto tra i soggetti iscritti nella lista elaborata ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Gli Arbitri Unici inseriti nella lista devono essere giuristi con almeno cinque anni di esercizio della professione di avvocato, ovvero magistrati a riposo.

L'istanza di arbitrato contiene altresì l'indicazione dell'Arbitro unico. In caso di inerzia nell'accettazione o di disaccordo sulla indicazione dell'Arbitro Unico da parte del soggetto convenuto, la designazione è effettuata dai Probiviri a maggioranza e comunicata senza indugio alle parti.

L'Arbitro Unico alla prima udienza tenta la conciliazione tra le parti e in caso di esito negativo decide sulla controversia secondo diritto e in via rituale.

Le regole di attivazione e di funzionamento del procedimento dinanzi all'Arbitro Unico sono contenute nel Regolamento Interno di Federacciai.

#### Art. 24 – Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Collegio di tre Revisori contabili nonché due supplenti scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti dei soci di Federacciai.

A tal fine, in tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita alle imprese associate la presentazione delle candidature.

Almeno un Revisore effettivo deve essere iscritto nel Registro dei Revisori contabili.

Presiede il Collegio dei Revisori il candidato che riceve il maggior numero di voti e che sia altresì iscritto al Registro dei Revisori contabili.

I componenti il Collegio dei Revisori sono eletti negli anni pari e durano in carica due anni e sono rieleggibili per tanti mandati consecutivi fino a otto anni..

Il Collegio dei Revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore supplente subentra a quello effettivo in ordine di età.

## TITOLO IV

### Associazioni di comparto

#### Art. 25 – Relazioni tra Associazioni di Comparto e Federacciai

Le deliberazioni degli organi delle Associazioni di Comparto non possono essere in contrasto con le norme, le linee di indirizzo e gli interessi generali di Federacciai e le deliberazioni di Federacciai non possono essere in contrasto nelle materie specifiche delle Associazioni di comparto con le deliberazioni adottate formalmente dalle Associazioni di comparto stesse.

Il Presidente di Federacciai, qualora ravvisi tale contrasto, inviterà l'Associazione interessata e la federazione a dirimerlo e ad eliminarlo. In difetto, il Presidente sottopone la questione ai Proviviri secondo il disposto dell'art. 23.

L'efficacia delle deliberazioni di modifica statutaria e di scioglimento delle Associazioni di Comparto è condizionata all'approvazione dell'Assemblea di Federacciai.

Le deliberazioni dei Consigli Direttivi e delle Assemblee delle Associazioni di Comparto in materia di esclusiva competenza delle stesse, vincolano Federacciai.

## TITOLO V

### ARTICOLAZIONI INTERNE

#### Art. 26 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale. Egli dipende direttamente dal Presidente, provvede all'organizzazione ed alla direzione degli uffici e partecipa a tutte le riunioni degli organi di Federacciai, dei quali è di regola il segretario, nonché, qualora lo ritenga opportuno, a quelle delle Associazioni di comparto. Il personale della Federacciai dipende dal Direttore Generale.

#### Art. 27 - Disposizioni generali sulle cariche – votazioni - candidature

Per rappresentanti delle imprese aderenti all'Associazione si intendono il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro delle imprese della Confindustria, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali o *ad negotia* che siano componenti del Consiglio di amministrazione o Direttori Generali. Sono altresì considerati rappresentanti dell'impresa, su delega formalmente espressa, gli amministratori, gli institori e i dirigenti dell'impresa.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica di Federacciai stessa. La carica di Proviviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica in Federacciai.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei soci, fatte salve quelle di cui agli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali di cui all'art. 11 sono gratuite.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e di membro del Consiglio di Presidenza di Federacciai, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

La decadenza da una carica sociale, che ricorre automaticamente nei casi di perdita dei requisiti soggettivi richiesti per la sua assunzione e, per i componenti elettivi, di assenza ingiustificata ad almeno quattro riunioni dell'organismo di appartenenza nel corso di un anno, comporterà la non immediata rieleggibilità.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per nomine e deliberazioni sulle cariche sociali il sistema dello scrutinio segreto deve intendersi come inderogabile e in quelle votazioni le schede bianche vengono equiparate ad astensioni. In caso di pareggio, il ballottaggio viene effettuato secondo le direttive confederali.

## TITOLO VI

### FONDO COMUNE E BILANCI

#### Art. 28 – Fondo comune

Il fondo comune di Federacciai è costituito:

- a) dai contributi degli associati;
- b) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- e) dalle somme e beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Federacciai

Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento di Federacciai e delle Associazioni di Comparto.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata di Federacciai e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita di Federacciai non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### Art. 29 -Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno deve essere predisposto il preventivo e redatto il bilancio consuntivo al 31 dicembre da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Il bilancio consuntivo revisionato deve essere trasmesso a Confindustria, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

In ogni caso i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

## TITOLO VII

### MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

#### Art. 30 – Modificazioni statutarie

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti e che rappresentino almeno i due quinti dei voti spettanti a tutti i soci.

In casi particolari, il Consiglio di Presidenza può sottoporre ai soci, mediante referendum tra gli stessi, le modificazioni dello Statuto da approvare con la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i soci.

Ai soci che in sede di votazione o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### Art. 31 – Scioglimento di Federacciai

Quando venga domandato lo scioglimento di Federacciai da un numero di soci rappresentanti non meno di un terzo della totalità dei voti, deve essere convocata un'apposita Assemblea per deliberare in proposito.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

## TITOLO VIII

### NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato si fa rinvio allo statuto di Confindustria, ai relativi regolamenti di attuazione ed ai principi generali del sistema confindustriale.